

## Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile

n° 10/2008 del 15 aprile 2008

### IRAP & PROFESSIONISTI

Sentenza n. 24.04.08 Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza sez. 4 depositata il 31 marzo 2008

La Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza con sentenza pronunciata il 17 marzo 2008 ha accolto il ricorso di un contribuente, medico convenzionato, confermando la mancanza di presupposto per l'applicazione dell'IRAP in capo a liberi professionisti che svolgono l'attività in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui.

Il presupposto viene meno anche quando, come nel caso specifico, il libero professionista si avvale di pochi beni strumentali e di un dipendente part-time, non funzionale all'esercizio dell'attività professionale, ma addetto esclusivamente alla pulizia dell'ambulatorio.

### ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI AZIENDALI

Art. 1 comma 37 Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

La Finanziaria 2008 ha previsto la possibilità di escludere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRAP, e dell'IVA nella misura del 10% della differenza tra il valore normale ed il valore fiscale riconosciuto; per gli immobili la cui cessione è soggetta ad IVA, l'imposta sostitutiva va aumentata di un importo pari al 30% dell'IVA applicabile al valore catastale dell'immobile.

Possono beneficiare dell'agevolazione soltanto gli **imprenditori individuali** che alla data del 30 novembre 2007 si trovavano ad utilizzare beni immobili strumentali per destinazione.

L'imposta dovrà essere versata per il 40% entro il termine di presentazione di UNICO 2008 e per la restante parte in due rate di pari importo (con una maggiorazione del 3%) entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009.

L'opzione per l'estromissione degli immobili va esercitata entro il 30 aprile 2008 ma non è necessario alcun adempimento particolare in quanto vale il "comportamento concludente"; il contribuente dovrà annotare l'avvenuta estromissione in contabilità e nel libro inventari/libro cespiti.

### NUOVE REGOLE PER L'UTILIZZO DI ASSEGNI BANCARI E POSTALI

Art. 49 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007

A decorrere dal **30 APRILE 2008** entreranno in vigore nuove disposizioni antiriciclaggio che interessano l'utilizzo degli assegni bancari e postali.

Gli assegni emessi per un importo **PARI O SUPERIORE a 5.000 euro** dovranno obbligatoriamente indicare la clausola di **NON trasferibilità**.

Banche e Poste Italiane SpA rilasceranno moduli di assegni bancari e postali già muniti della clausola "non trasferibile". Si potranno comunque richiedere carnet di assegni senza la clausola di non trasferibilità (assegni "liberi") da utilizzare per emettere assegni di importo unitario **INFERIORE a 5.000 euro**, però:

- dovranno essere richiesti alla banca o a Poste Italiane in forma scritta;
- saranno soggetti ad un'imposta di bollo pari ad 1,50 euro ciascuno (quindi un carnet da 10 assegni comporterà la spesa di 15,00 euro per la sola imposta di bollo);
- le autorità fiscali potranno chiedere alle banche l'elenco dei clienti a cui siano stati rilasciati carnet di assegni in forma libera e di coloro che li abbiano presentati all'incasso.
- su ciascun assegno "girato" si dovrà indicare il codice fiscale del girante, pena la nullità della girata e l'impossibilità di incassare l'assegno.

Sarà ancora ammessa l'emissione di assegni con l'indicazione "a me stesso" o "a me medesimo" senza limiti di importo: questi assegni devono essere obbligatoriamente incassati dallo stesso traente, salvo la possibilità della banca di accettare comunque la girata (segnalando però l'operazione alle autorità fiscali).

Anche dopo il 30 aprile 2008 potranno essere utilizzati i "vecchi" modelli che dovranno però rispettare la normativa. Sugli assegni liberi già consegnati dalle banche alla clientela prima del 29 aprile 2008, non è dovuta l'imposta di bollo di 1,50 euro (anche se utilizzati successivamente).

### ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

Martedì **29 aprile 2008** sarà l'ultimo giorno utile per la trasmissione telematica dell'elenco clienti fornitori riferiti all'anno 2007.

Rinviamo al nostro Promemoria n. 9 per ulteriori precisazioni.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo **Promemoria** che ricordiamo essere un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti contabili, fiscali e societari obbligatori.

Cordiali saluti.